



Regolamento polizia urbana

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 22.04.199



TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1: Disciplina dei servizi di polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi o Regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini: licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente sono di competenza di Polizia Urbana.

ART.2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati abbiano, a norma di legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'autorità comunale e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art.13 della L.24.11.1981 n.689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle forme previste dalla legge, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

ART.3: Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato fino a 90 giorni.

In casi eccezionali e, particolarmente, quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato non oltre 120 giorni.

I titoli, salvo quando diversamente previsto, vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art.4: Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distribuzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore a mesi dodici.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.30.000.

ART.5: Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II°

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PRIVATO O APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 6: Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità competente ad eccezione da quanto previsto dal codice della strada.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa prevista dalla L. speciale in materia (attualmente DL. 507/'93).

ART.7: Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti, temporanee o giornaliere.

La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente come previsto dal precedente art.4.

La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve essere comunque inferiore ad un anno e la concessione per occupazione giornaliera di durata inferiore alle 8 ore viene rilasciata verbalmente dall'ufficio della Polizia Municipale, qualora non costituisca intralcio e/o pericolo alla circolazione.

ART. 8: Domande per l'occupazione del suolo.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

ART.9: Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

ART.10: Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante (regolato da norme specifiche) è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa e documentata richiesta e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve od altre località ove possano recare intralcio e pericolo alla circolazione, nonché nelle immediate vicinanze di punti vendita al minuto a posto fisso.

ART.11: Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

L'occupazione di un posto anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupazione permanente.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare su pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi o comunque mai depositata al suolo.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.12: Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumulo di macerie, o altro materiale di risulta che possa costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possano essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.13: Occupazione di suolo pubblico – diniego.

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.14: Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.15: Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non inferiore a cm.220 dal suolo, o comunque ad altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Comunale.

Il sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica, può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nelle arcate e nelle intercolonne, il Sindaco stabilisce a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione, su motivato parere degli uffici comunali competenti.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

In tempo di pioggia e vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.16: Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti: edilizio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza l'autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività e i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Per le installazioni di cui al I° comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata. L'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.200.000.

ART.17: Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro.

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzatura commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.18: Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per l'esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, o dipellamento. Nelle strade ad alto flusso di circolazione tali prodotti potranno essere esposti previa copertura con materiale idoneo.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

TITOLO III°

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL TERRITORIO COMUNALE

ART.19: Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dalle leggi e regolamenti generali.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.20: Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati.

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli o lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, onde evitare il verificarsi il deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido per ratti, topi o altri animali nocivi.

Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre il taglio dei rami, la pulizia e lo sfalcio delle erbe nei fossati.

Il lordamento del suolo pubblico con foglie, dovrà essere prontamente pulito da proprietario, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 100.000.

ART.21: Atti contrari al decoro e alla decadenza

Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 100.000.

ART.22: Manutenzione degli edifici

I proprietari ed i locatori di edifici debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico mantenere ben visibili i numeri civici.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 100.000.

ART.23: Deturpamento di edifici pubblici e privati.

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.80.000.

ART.24: Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

E' vietato, dalle proprietà private far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare, quella derivante dal lavaggio di veicoli o simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.80.000.

ART.25: Divieto dell'esercizio di attività artigianali e industriali in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 100.000.

ART.26: Lavature ed esposizione di biancheria e panni.

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o aperta al pubblico.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 50.000.

ART.27: Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi confinanti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, , indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART. 28: Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 50.000.

ART. 29: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle cadatoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.30: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua, nonché depositarli fuori degli appositi cassonetti.

E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei cassonetti.

Il conferimento o la raccolta dei rifiuti ed i materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal Regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L. 100.000.

ART.31: Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal regolamento comunale di igiene e sanità.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del regolamento d'igiene per le ore del trasporto.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART. 32 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.33: Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o grave molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare grave molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.34 Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

- i) sedersi sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, e sui monumenti;
- m) salire sulle panchine.

Resta altresì vietato: condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.35: Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche, per alloggiare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, abbandonino l'area pubblica o aperta al pubblico abusivamente occupata unitamente alle proprie cose.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

ART. 36: circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

E' vietato accedere negli edifici pubblici o di culto con cani o altri animali.

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio;

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, doberman, pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno esser muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle Forze di Polizia.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART. 37: Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

La detenzione di animali esotici pericolosi e/o feroci deve essere autorizzata dall'autorità competente e vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.80.000.

ART. 38: Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m.350 (trecentocinquanta) e deve cessare entro 5 (cinque) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

La violazione al presente articolo lettera a) è punita con le specifiche sanzioni penali.

- b) Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

La violazione al presente articolo lettera b) è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART. 39: Deposito di cicli, carrozzelle.

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno rimossi dagli agenti incaricati alla vigilanza.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa prevista dal Codice della Strada.

ART. 40: Innaffiamento o irroramento di giardini

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante e dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.41: Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.42: Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.43: Luminarie e cavi elettrici.
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica onde evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.100.000.

ART.44: Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

ART.45: altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del 15 agosto, e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiali infiammabile o combustibile e dalle linee ferroviarie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.46: Obblighi in caso di incendio

In caso di incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibile alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART.47: Uso delle risorse idriche

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

TITOLO V°

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART.48: Cortei funebri.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero, o dalla abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

La violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa fissa di L.50.000.

ART. 49 Processioni – Manifestazioni

Le processioni o le altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salvo eventuale specifica deroga preventivamente concordata con l'ufficio polizia municipale.

TITOLO VI°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 50: accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, gli artt. da 106 a 110 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383 e le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 51: determinazione sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento (art.107 T.U.L.C.P.).

Quando le violazioni al presente Regolamento non costituiscono reato, saranno punite con le sanzioni amministrative fisse indicate in calce a ciascun articolo.

Art. 52: Rimessione in pristino.

Qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, oltre alla sanzione pecuniaria il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile e/o solidamente obbligata la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo.

In caso di inosservanza, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53: Abrogazione di norme precedenti.

Il presente regolamento abroga:

- a) IL Regolamento di polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 05/11/1955 con delibera n.50.
- b) Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art.54: entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di n.54 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore dal _____